Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 24 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1748.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle provincie di Bari e Taranto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1749.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1750.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Livorno, Lucca e Massa Carrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1751.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1752.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle provincie di Novara, Cuneo, Asti, Torino, Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1753.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri del comune di Campobasso e della provincia di Caserta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1754.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini della provincia di Forlì.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1748.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle provincie di Bari e Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra la Associazione degli Industriali - Gruppo Trebbiatori - e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Salariati e Braccianti Agricoli - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, per i prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, stipulato tra la Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bari, in data 23 agosto 1960, n. 1 della provincia di Taranto, in data 9 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura;

— per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, relativo ai prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura considerati nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, delle provincie di Bari e Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 135. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 9 GIUGNO 1951, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1951, il giorno 9 del mese di giugno in Bari nella sede della Associazione degli Industriali.

tra

il GRUPPO DEGLI INDUSTRIALI TREBBIATORI DELLA PROVINCIA DI BARI rappresentato dal suo presidente rag. *Giuseppe Bevilacqua,* assistito dai trebbiatori *Sforza Vito* di Corato, dott. *Germinario Luigi* di Canosa, *Rizzi Francesco* di Minervino, *Mennoia Ciro* di Canosa, *Cassano Michele* di Gravina, *Sarcinelli Generoso* di Minervino, dott. *Sivo Domenico* di Ruvo, *Di Bello Antonio* di Barletta, nonchè dall'avv. *Antonio Pedote*, direttore dell'Associazione degli Industriali di Bari;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI DELLA C.G.I.L. rappresentata dai segretari signori *Gadaleta Raffaele* e *Mari Antonio,* assistiti dal sig. *Raffaele Di Giesi* della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BARI;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI DELLA C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Bove Paolo*, assistito dal sig. *Gentile Vito,* segretario provinciale settore terra;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI DELLA U.I.L. rappresentata dal sig. *Antonio Catenacci*, assistito dal sig. *Carlo Italiano*;

si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per la campagna 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti nella provincia di Bari la trebbiatura industriale.

Art. 1.

RETRIBUZIONI

Le retribuzioni spettanti ai lavoratori di cui alla premessa sono le seguenti:

macchinista	L.	142	orarie
motorista	»	124	»
fuochista	»	124	»
aiuto fuochista	»	80	»
imboccatori	»	92	»
paglierini	»	105	»
ausiliari	L.	85	orarie
trainanti	»	85	»
donne e ragazzi dai 16 ai 18 anni	»	64	»
ragazzi inferiori ai 16 anni	»	48	»

le retribuzioni di cui sopra sono comprensive di qualunque spettanza a qualsiasi titolo in dipendenza di legge o contratto collettivo e sono altresì comprensive della indennità di contingenza.

Gli assegni familiari dovranno essere corrisposti nella misura vigente per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

VITTO

In sostituzione delle prestazioni in natura consuetudinarie verranno corrisposte giornalmente al lavoratori, in aggiunta al salario, le seguenti razioni di vitto:

pane	gr.	600
pasta	»	100
legumi o patate	»	200
olio	»	15
formaggio	»	25
vino	lt.	1

Art. 3.

RETRIBUZIONE DEL LAVORO

Il lavoro eseguito oltre le otto ore giornaliere sarà retribuito con la maggiorazione del 20%.

Il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 25%.

Le due maggiorazioni non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

TEMPO IMPIEGATO PER ANDATA ED IL RITORNO DAL LAVORO

Il tempo impiegato dal lavoratore per l'andata ed i ritorno sul posto di lavoro viene calcolato sulla base d 15 minuti per ogni km. percorso a piedi.

Per i primi 4 km., così per l'andata che per il ritorno il tempo impiegato va imputato per metà a carico de datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore; pe

le distanze superiori interamente a carico del datore di lavoro. In ogni caso a carico del lavoratore ove il datore di lavoro metta a disposizione il mezzo di trasporto.

Qualora il lavoratore pernotti in campagna, il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro dal dormitorio e viceversa va imputato a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro metta a disposizione un conveniente alloggio, un lavoratore che intende ritornare in paese non avrà diritto al rimborso per il tempo impiegato secondo i comma precedenti.

Art. 5.

SPOSTAMENTO DELLE MACCHINE

Nel caso di spostamento di macchina da una località all'altra, il lavoratore che, richiesto dal datore di lavoro, segua la macchina, ha diritto a ricevere la normale retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1957, PER I PRESTATORI D'OPERA ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA PER CONTO TERZI, DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Il giorno 21 giugno millenovecentocinquantasette, presso la sede dell'Associazione degli Industriali e degli Artigiani, si sono riuniti i signori:

rag. *Delizar De Franco,* segretario generale ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI;

rag. *Costantino De Mitri,* capo ufficio sindacale ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI;

sig. *Antonio Dell'Aglio,* segretario Sindacale della UNIONE PROVINCIALE SINDACATI C.I.S.L.;

sig. *Cazzato Domenico,* segretario responsabile FEDERBRACCIANTI;

sig. *Pala Antonio,* consegretario FEDERBRACCIANTI,

per procedere alla stipulazione dell'accordo salariale da valere per i prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, campagna 1957, nella provincia di Taranto.

Dopo ampie discussioni si è convenuto quanto segue:

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.

SALARIO

Le paghe orarie da corrispondersi ai lavoratori sono le seguenti:

Personale di trebbia:

1) Motorista meccanico conduttore di trebbia	L.	180
2) Aiuto motorista superiore ai 18 anni	»	121,26
3) Imboccatore	»	111,94
4) Paglierino	»	102,61

Personale ausiliario:

5) Uomini superiori ai 18 anni	L.	100
6) Donne superiori ai 18 anni	»	65,76
7) Ragazzi fra i 16 e i 18 anni	»	71,17
8) Ragazze fra i 16 e i 18 anni	»	44,02
9) Ragazzi inferiori ai 16 anni	»	33,11

Le suddette paghe si intendono comprensive di ogni e qualsiasi indennità.

FERIE, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI E GRATIFICA NATALIZIA

In aggiunta al trattamento salariale di cui al comma precedente, ai lavoratori deve essere corrisposta la percentuale del 4% da computarsi sui salari globali sopra riportati a compenso delle ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e gratifica natalizia.

LAVORO STRAORDINARIO

Le maggiorazioni per il lavoro straordinario sono le seguenti:

Lavoro straordinario 16% per le prime due ore, 20% per le ore successive;

Lavoro festivo 25%;

Lavoro notturno 30%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili fra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

VITTO

Ai lavoratori di qualsiasi età e sesso verrà fornito il vitto nella seguente composizione qualitativa e quantitativa:

— n. 2 minestre al giorno

— r. 1 kg. di pane

— n. 1 litro di vino.

Qualora il datore di lavoro non fornisca il vitto esso viene valutato in:

L. 350 se il lavoratore pernotta nell'azienda;

L. 300 se il lavoratore non pernotta.

ASSEGNI FAMILIARI E VARIE

Ai lavoratori verranno riconosciuti gli assegni familiari in vigore come per il settore industria e dovranno essere anticipati dal datore di lavoro.

All'operaio forestiero verrà rimborsato uno dei viaggi (andata o ritorno).

I salari saranno corrisposti il sabato di ogni settimana allorchè i lavori abbiano durata superiore ai sette giorni della settimana; negli altri casi al termine dei lavori.

Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e, per quanto non previsto dal presente contratto, varranno le norme di legge vigenti.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto ha validità per la campagna trebbiatura cereali 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato con lettera raccomandata da una delle parti contraenti entro il 30 aprile di ciascun anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1749.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

Visto l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;

Visto, per le provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, l'accordo collettivo 30 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri, stipulato tra la Sezione Regionale delle Tre Venezie dell'A.N.E.C. e la F.I.L.S. - Sezione Regionale delle Tre Venezie -, la F.U.L.S. - Sezione Regionale delle tre Venezie -, la U.I.L. - F.I.A.L.S. - Segreteria Regionale delle Tre Venezie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 173 in data 24 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 30 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 111. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 GENNAIO 1960, PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRI DELLE PROVINCIE DI BELLUNO, BOLZANO, GORIZIA, PADOVA, ROVIGO, TRENTO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA, VICENZA

Il giorno 30 gennaio 1960

tra

la SEZIONE REGIONALE DELLE TRE VENEZIE dell'A.N.E.C., rappresentata dal suo presidente dott. *Aldo de' Nicolis*, assistito dai sigg. dott. *Alfredo Furlan*, cav. *Giuseppe Benedetti*, comm. *Giovanni Bonucci*, sig. *Dino Stefani*, sig. *Antonio Salerno* e dal segretario dott. *Giovanni Fantini*

e

la F.I.L.S. - SEZIONE REGIONALE DELLE TRE VENEZIE, rappresentata dai sigg. *Mario Boschini* e *Fausto Finetti*;

la F.U.L.S. - SEZIONE REGIONALE DELLE TRE VENEZIE, rappresentata dal sig. *Giuseppe Vendramin*,

la U.I.L. - F.I.A.L.S., SEGRETERIA REGIONALE DELLE TRE VENEZIE, rappresentata dal sig. *Arturo Trapani*:

in relazione all'art. 4 dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, in vigore dal giorno 18 dicembre 1959, e tenuti presenti gli accordi regionali 18 marzo 1955 e 24 giugno 1955 si stipula il seguente accordo da valere nelle sottoelencate provincie delle Tre Venezie: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Art. 1.

Le retribuzioni previste nella tabella *B* allegata all'accordo nazionale 12 agosto 1959, valide per ciascuna città capoluogo delle sopraindicate provincie, sono ridotte, per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi delle città capoluogo, dei grandi e medi esercizi delle località della provincia e dei piccoli esercizi delle località della provincia, delle seguenti percentuali:

Piccoli esercizi del capoluogo di provincia:

1° operatore	9 %
2° operatore	6,5 %
Operai qualificati	3,5 %
Manovali specializzati	3 %
Manovali comuni	3 %

Grandi e medi esercizi delle località della provincia:

1° operatore	8 %
2° operatore	6 %
Operai qualificati	2 %
Manovali specializzati	2 %
Manovali comuni	2 %

Piccoli esercizi delle località della provincia:

1° operatore	20 %
2° operatore	20 %
Operai qualificati	5 %
Manovali specializzati	5 %
Manovali comuni	5 %

Art. 2.

Le retribuzioni fissate in sede nazionale per gli operatori dipendenti dagli esercizi del capoluogo di Venezia subiranno le sottoriportate riduzioni in percentuale per gli operatori dipendenti dalle seguenti categorie di esercizi:

Piccoli esercizi della città di Venezia:

1° operatore	9 %
2° operatore	6,50 %

Grandi e medi esercizi siti in Mestre e Marghera:

1° operatore	0,60 %
2° operatore	0,60 %

Piccoli esercizi siti in Mestre e Marghera:

1° operatore	9,60 %
2° operatore	7,10 %

Grandi e medi esercizi delle località della provincia:

1° operatore	8,60 %
2° operatore	6,60 %

Piccoli esercizi delle località della provincia:

1° operatore	20,60 %
2° operatore	20,60 %

Art. 3.

Le retribuzioni da valere per il capoluogo di Monfalcone subiranno per tutto il personale una riduzione dell'1 % rispetto alle retribuzioni in vigore per la città capoluogo di Gorizia.

Art. 4.

Per i piccoli esercizi sia del capoluogo che delle località della provincia si intendono:

a) quelli che svolgono attività saltuaria;

b) quelli che svolgono attività ridotta normalmente non più di due spettacoli al giorno nei giorni feriali);

c) quelle per i quali concorrono le tre seguenti condizioni:

1) pratichino prezzi per i biglietti di ingresso interi all'ordine inferiore di posti non superiori a L. 100 nette;

2) abbiano una capienza inferiore a 500 posti se siti nella città capoluogo di provincia o, se siti nelle frazioni del capoluogo e delle località della provincia, a 550;

3) programmino normalmente film di terza visione o di seconda visione qualora sulla piazza non vi siano locali industriali che effettuino la terza visione.

Art. 5.

Gli esercizi siti in località o frazioni del comune di Venezia (escluso il capoluogo e le frazioni di Mestre e Marghera) saranno considerati per l'applicazione del presente accordo alla stregua degli esercizi siti in località della provincia.

Art. 6.

Qualora, in dipendenza dell'applicazione del presente accordo, avessero a verificarsi dei cambiamenti nell'attuale situazione dei cinema della città di Venezia nei riguardi dei prezzi praticati e dell'ordine di visione, tali da far rientrare i cinema stessi, in base all'art. 4 lettera *c*) del presente accordo, nella categoria del piccolo esercizio, le parti si impegnano di riprendere in esame di volta in volta i singoli casi.

Art. 7.

Le tabelle del personale impiegatizio dipendente da locali cinematografici non situati nelle città capoluogo saranno compilate apportando alle tabelle allegato *A* redatte in sede nazionale per i capoluoghi di provincia i seguenti scarti in percentuale:

1ª categoria	6 %
2ª categoria	5 %
3ª categoria *A*:	
uomo	4,50 %
donna	4 %
3ª categoria *B*:	
uomo	4,50 %
donna	3 %

Art. 8.

Gli scarti da applicarsi sulle retribuzioni fissati in sede nazionale e su quelle redatte in base al presente accordo, da valere per le retribuzioni dei minori di anni venti, verranno calcolati in base ai coefficienti previsti nell'accordo 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni.

Art. 9.

Le parti si danno atto che nelle retribuzioni così come indicato alla col. 1 delle tabelle approntate dall'AGIS Tre Venezie è compresa la quota indicata nella tabella *B* allegata all'accordo nazionale 12 agosto 1959 come terzo elemento e che, comunque, tale quota deve intendersi distinta così come risulta nella precitata tabella nazionale.

Art. 10.

Per quanto non contemplato nel presente accordo si fa riferimento all'accordo nazionale 12 agosto 1959 in premessa indicato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1750.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Livorno, Lucca e Massa Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 13 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -;

Visti, per la provincia di Lucca: l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 20 giugno 1957, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 settembre 1959;

Visto, per la provincia di Massa Carrara, l'accordo collettivo 21 giugno 1947, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Cinema e Teatri;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 6 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960 e n. 4 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 13 aprile 1955, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

— per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, e l'accordo collettivo integrativo 20 giugno 1957, relativo alla determinazione delle retribuzioni minime conglobate per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

— per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 21 giugno 1947 per gli operatori, maschere, bigliettai o bigliettaie dipendenti da aziende cinematografiche e teatrali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Livorno, Lucca, e Massa Carrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 128. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 13 APRILE 1955, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 4 DICEMBRE 1954, PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno 13 aprile 1955 presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali di Livorno,

tra

la SEZIONE DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal Presidente sig. *Carlo Gragnani*, dai sig. *Cesare Baldasserini*, rag. *Dino Foresi, Lando Civilini, Fortunato Marinari*, assistiti dal sig. dott. *P. C. Ruffilli* Segretario della Sezione Regionale dell'A.G.I.S. e dal sig. *Natale Bandinelli* dell'Associazione fra gli Industriali

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Ugo Pini*, assistito dal sig. *Marcello Puccini* della Camera Confederale del Lavoro e i lavoratori *Manlio Ceccarini* e *Pietro Gori* è stato stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Livorno.

Art. 1.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo Nazionale 4 dicembre 1954, si conferma quale festività aggiunta a quelle elencate dall'accordo stesso, la giornata del 20 settembre.

Art. 2.

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 dell'Accordo Nazionale citato si conviene di definire piccolo esercizio anche i locali di IV e V categoria della Provincia.

Art. 3.

Con riferimento agli articoli 8 e 9 del citato accordo le retribuzioni conglobate, indicate per gli esercizi di 1ª, 2ª e 3ª categoria del Capoluogo, sono ridotte nelle seguenti misure:

locali di 1ª, 2ª e 3ª categoria della Provincia del 2,50 % (due e cinquanta per cento);

locali della Provincia di IV e V categoria e Piccolo esercizio del 7 % (sette per cento).

Art. 4.

Il presente Accordo provinciale ha la stessa decorrenza dell'Accordo nazionale e cioè dal 1° novembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 30 settembre 1959 in Lucca presso la sede della Associazione Industriali

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente comm. *Pietro Del Dotto*, coll'intervento del sig. *Giacomo Martini*, capo della sezione Industriali dello Spettacolo, assistiti dal dott. *Dino Gherardi*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Lucca, rappresentata dal suo Segretario cav. *Arturo Pacini*, coll'intervento del sig. *Ugo Lombardi*, segretario della locale Federazione Provinciale Unitario dei Lavoratori dello Spettacolo, assistiti dal sig. *Delfo Fenili*,

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca e Provincia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giorgio Colzi*, assistito dal sig. *Alfredo Lazzareschi*,

in relazione agli adempimenti di cui all'art. 4, n. 1) e 2) dell'Accordo nazionale salariale 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli Esercizi Cinematografici e Cinema-Teatrali, tenuti presenti gli Accordi provinciali esistenti, si conviene:

Art. 1.

Le retribuzioni degli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali di 2ª e 3ª categoria della provincia di Lucca, siti in località diversa dal capoluogo di provincia, vengono determinate applicando le seguenti percentuali di riduzione sulle retribuzioni di cui alla tabella *B*) allegata all'Accordo nazionale salariale 12 agosto 1959:

Mansioni	% di riduzione
1° Operatore	7 — %
2° Operatore	7 — %
Operaio specializzato	1,50 %
Operaio qualificato	1,50 %
Operaio comune - maschera controllo - affissatore	1,50 %
Manovale comune - maschera di sala A	0,25 %
Maschera di sala B - uomini	0,25 %
Lucciola	0,25 %
Personale di pulizia A	0,25 %
Personale di pulizia B	0,25 %
Bigliettaio	7 — %
Custode	—

Art. 2.

Le retribuzioni degli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Lucca appartenenti alla categoria IV e V o comunque rientranti nel « Piccolo Esercizio » a norma dell'art. 5 del Titolo IV del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957, vengono determinate applicando le seguenti percentuali di riduzione di cui alla tabella *B*) allegata all'accordo nazionale salariale 12 agosto 1959:

Mansioni	% di riduzione
1° Operatore	14,5 %
2° Operatore	14,5 %
Operaio specializzato	14,5 %
Operaio qualificato	31,0 %
Operaio comune - maschera controllo - fissatore	31,0 %
Manovale comune - maschera da sala A	30,0 %
Maschera di sala B - uomini	30,0 %
Lucciola	30,0 %
Personale di pulizia A	30,0 %
Personale di pulizia B	30,0 %
Bigliettaio	35,0 %
Custode	35,0 %

Art. 3.

In applicazione delle percentuali sopra indicate e tenuto conto, per gli operai di età inferiore ai 20 anni, degli scarti di riduzione previsti dai precedenti accordi provinciali, le riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 sono quelle indicate nelle seguenti tabelle:

Tabella *A*

Esercizi di 2ª e 3ª categoria della Provincia
(esclusa la città di Lucca)

	Retribuzione	3° Elemento
1° Operatore oltre 20 anni	180,30	6 —
2° Operatore oltre 20 anni	162,60	5,10
Operaio specializzato oltre 20 anni	155,05	15,75
Operaio qualificato oltre 20 anni	137,20	15,05
Operaio comune (manovale specializzato) maschera controllo - affissatore oltre 20 anni	126,40	13,60

	Retribuzione	3° Elemento
Manovale comune - maschera di sala A:		
oltre 20 anni	118,50	17,80
dai 18 ai 20 anni	109,05	16,40
dai 16 ai 18 anni	73,50	11,05
Maschera di sala B - uomini:		
oltre 20 anni	112,60	23,45
dai 18 ai 20 anni	103,60	21,60
dai 16 ai 18 anni	69,85	14,55
Lucciola:		
oltre 20 anni	97,20	12,20
dai 18 ai 20 anni	89,60	11,25
dai 16 ai 18 anni	60,40	7,60
Personale pulizia A:		
oltre 20 anni	116,20	20,05
dai 18 ai 20 anni	106,90	18,45
Personale pulizia B:		
oltre 20 anni	97,20	12,20
dai 18 ai 20 anni	89,60	11,25
Bigliettaio:		
oltre 20 anni	99,45	20,60
dai 18 ai 20 anni	82,35	17,05

Custode:

	Retribuzione giornaliera
oltre 20 anni	L. 1.139
dai 18 ai 20 anni	» 1.047

TABELLA *B*

Esercizi di IV e V categoria
e comunque appartenenti al piccolo esercizio

	Retribuzione	3° Elemento
1° Operatore oltre 20 anni	165,75	5,50
2° Operatore oltre 20 anni	149,50	4,70
Operaio specializzato oltre 20 anni	134,60	13,65
Operaio qualificato oltre 20 anni	96,10	10,55
Operaio comune (manovale specializzato) maschera controllo - affissatore oltre 20 anni	88,55	9,55
Manovale comune - maschera di sala A:		
oltre 20 anni	83,20	12,50
dai 18 ai 20 anni	76,55	11,50
dai 16 ai 18 anni	51,60	7,75
Maschera di sala B - uomini:		
oltre 20 anni	79 —	16,45
dai 18 ai 20 anni	72,70	15,15
dai 16 ai 18 anni	49 —	10,20
Lucciola:		
oltre 20 anni	68,20	8,55
dai 18 ai 20 anni	62,75	7,85
dai 16 ai 18 anni	42,30	5,30
Personale pulizia A:		
oltre 20 anni	81,55	14,10
dai 18 ai 20 anni	75,05	13 —
Personale pulizia B:		
oltre 20 anni	68,20	8,55
dai 18 ai 20 anni	62,75	7,85
Bigliettaio:		
oltre 20 anni	69,60	14,40
dai 18 ai 20 anni	57,75	12 —

Custode:

	Retribuzione giornaliera
oltre 20 anni	L. 740
dai 18 ai 20 anni	» 680

Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore dal 1° aprile 1960 e la sua durata è connessa con quella del contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957, prorogato con l'accordo nazionale 12 agosto 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1957 PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MINIME CONGLOBATE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAI PICCOLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 20 giugno 1957, in Lucca, presso la sede della Associazione degli Industriali

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente comm. rag. *Pietro Del Dotto,* con l'intervento del sig. *Giacomo Martini,* Capo della Sezione provinciale degli industriali dello Spettacolo, e di una delegazione di esercenti del piccolo esercizio cinematografico, assistiti dal dott. *Dino Gherardi*

e

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lucca, rappresentata dal suo Segretario cav. *Arturo Pacini,* con l'intervento del sig. *Ugo Lombardi,* Segretario della locale Federazione Provinciale Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, assistiti dal sig. *Lino Pini* dell'Unione medesima,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Lucca, e Provincia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giorgio Colzi,* assistito dal sig. *Alfredo Lazzareschi,*

in applicazione dell'accordo nazionale 4 dicembre 1954 per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 21 maggio 1952 e per il conglobamento delle retribuzioni e dell'art. 5 - titolo IV del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali stipulato in data 13 marzo 1957,

tenuta presente la situazione di fatto attualmente esistente nella provincia di Lucca per i piccoli esercizi, si conviene quanto segue:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

Durante la stagione estiva - intendendosi per tale il periodo dal 16 giugno al 15 settembre - gli esercizi di cui al precedente art. 1 della Riviera Versiliese (esercizi cinematografici e cinema teatrali appartenenti alla alla IV e V categoria o comunque rientranti nel piccolo esercizio ai sensi dell'art. 5 - Titolo IV del contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957) in quanto svolgono in detto periodo attività continuativa, corrisponderanno ai propri operai, in rapporto alle ore di lavoro prestate, una indennità nella misura indicata nell'apposita tabella allegata (allegato n. 2).

La corresponsione della indennità suddetta verrà effettuata al termine di ciascun periodo di paga.

Art. 3.

(*Omissis*).

TABELLA

della indennità di stagione estiva per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della Riviera versiliese (art. 2 accordo provinciale 20 giugno 1957):

	Indennità oraria Uomini	Indennità oraria Donne
Operatore o cambio operatore (operaio qualificato) oltre 20 anni di età	12,75	—
Apprendista operatore:		
di età superiore ai 20 anni . . .	10,20	—
di età fra i 18 e i 20 anni . . .	9,50	—
di età fra i 17 e i 18 anni	7,50	—
di età fra i 16 e i 17 anni	5 —	—
Aiuto operatore oltre 20 anni . .	10,85	—
Operaio qualificato (macchinista elettricista, ecc.) di età oltre i 20 anni	43,55	—
Maschera controllo, affissatore:		
di età oltre 20 anni	40,10	34,50

	Indennità oraria Uomini	Donne
Maschera di sala, di accompagnamento o lucciola, a giornata, con pulizia serale:		
di età superiore ai 20 anni . . .	39,10	31,40
di età dai 18 ai 20 anni	35,90	25,70
di età dai 16 ai 18 anni	24,20	24,20
Personale per servizi vari:		
di età superiore ai 20 anni . . .	39,10	31,40
di età dai 18 ai 20 anni	35,90	25,70

	Indennità oraria Uomini	Donne
Bigliettai:		
di età superiore ai 20 anni . .	42 —	34,50
di età dai 18 ai 20 anni	34,50	28,50

	Indennità giornaliera
Custode con mansioni varie ed alloggio:	
di età superiore ai 20 anni . .	325 —
di età dai 18 ai 20 anni	290 —

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1947 PER GLI OPERATORI, MASCHERE, BIGLIETTAI O BIGLIETTAIE DIPENDENTI DA AZIENDE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Addì 21 giugno dell'anno 1947 nei locali dell'Associazione Provinciale degli Industriali - Via Garibaldi, 9 Carrara

tra

i signori *Lunini Giovanni, Ambrosini Giulio, Pelliccia Vittorio, Ulivi Nicola,* assistiti dal rag. *Trombacchi* Segretario dell'Associazione stessa,

e

il Segretario del SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI AZIENDE CINEMA E TEATRI, *Trivelloni Alcide*, assistito dal Segretario della Camera del Lavoro, *Bertolini Luigi,* si conviene quanto segue:

Art. 1.

Agli operatori di 1° e di 2° viene concessa una erogazione straordinaria una volta tanto di L. 9.360.

Art. 2.

La paga ragguagliata su otto ore di prestazione giornaliera per gli operatori, maschere, e bigliettai o bigliettaie, s'intende che sarà corrisposta anche se la prestazione sarà di durata inferiore alle otto ore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1751.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, per i lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato e i Sindacati Provinciali dei Lavoranti Barbieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Treviso:

— il contratto collettivo 1 settembre 1949, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 14 maggio 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Alleanza Provinciale fra le Associazioni Autonome e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Belluno, in data 18 giugno 1960, n. 2 della provincia di Rovigo, in data 20 giugno 1960, n. 6 della provincia di Treviso, in data 1 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora;

— per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora;

— per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 settembre 1949, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo 14 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 121. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 APRILE 1949 PER I LAVORATORI BARBIERI, PARRUCCHIERI, ACCONCIATORI PER SIGNORA DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Il giorno dodici aprile millenovecentoquarantanove, in Belluno, presso la Prefettura, alla presenza del signor Prefetto dott. Vincenzo Bassi;

con la partecipazione dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO nella persona del suo Direttore dott. *Giorgio Marino Zorzi;*

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PICCOLA INDUSTRIA E ARTIGIANATO rappresentata dal suo Presidente sig. *Ferruccio Grasselli*, e dal sig. *Meneghel Giuseppe Mario*, Presidente della Comunità Barbieri;

e

i SINDACATI PROVINCIALI DEI LAVORANTI BARBIERI, rappresentati dai sigg. *Dal Paos Antonio* e *Schiavon Giuseppe;*

assistiti dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Depase Narciso* e dall'UNIONE PROVINCIALE LIBERI SINDACATI, rappresentata dal cav. *Francesco Cecchini;*

è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al contratto nazionale stipulato a Roma il 21 novembre 1947, valevole per i lavoratori barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora dipendenti da Aziende artigiane.

Art. 1.

RETRIBUZIONE LAVORANTI BARBIERI

Il personale sarà retribuito:

a) con un compenso minimo mensile di L. 8.500 (L. 1961,50 settimanali);

b) oltre alla retribuzione fissa di cui sopra compete al lavoratore, sui servizi resi personalmente, il 30% sugli incassi del servizio.

Dopo il primo mese dall'entrata in vigore del presente contratto, e non oltre il secondo, qualora la misura delle retribuzioni di cui al punto *a*) non possa considerarsi adeguata alle necessità dei lavoratori o alle possibilità delle Aziende, le parti potranno chiedere di rivedere la misura stessa.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO

La maggiorazione per lavoro straordinario è fissata in misura del 30% della paga globale per quello normale, e del 50% per quello festivo o notturno. S'intende lavoro notturno quello svolto dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 3.

PAGAMENTO GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITÀ

Con riferimento agli articoli undici, diciassette, ventitrè del contratto collettivo nazionale sopra richiamato, la gratifica natalizia, le ferie, le festività nazionali ed infrasettimanali, verranno liquidate in uno con la retribuzione mediante una quota pari al 17% dell'ammontare complessivo della retribuzione (minimo garantito e percentuale).

Art. 4.

CLAUSOLE NORMATIVE

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente accordo, si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro di cui il presente è integrativo.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo entrerà in vigore col giorno 15 aprile 1949 e scadrà il 14 aprile 1950 ritenendosi però rinnovato per un uguale periodo e così di seguito qualora non venga disdetto da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

In Rovigo presso la sede dell'Associazione Provinciale Artigiani il giorno 30 settembre 1959 si sono riuniti i signori *Raule* cav. uff. *Domenico* presidente dell'Associazione Provinciale Artigiani della Provincia di Rovigo assistito dal Segretario dott. *Vettor Antonio Sandi; Pillitteri Melino,* Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale di Rovigo (C.I.S.L.) assistito dal ragioniere *Sergio Attolini; Doni Dante,* Segretario della Camera Sindacale Provinciale di Rovigo (U.I.L.) assistito dal sig. *Mario Raisa* e tra i medesimi a conclusione delle trattative di carattere normativo perfezionate in data medesima e conseguentemente al contenuto degli articoli 2, 3 e 4 del Contratto normativo stesso, sono state concordate le seguenti tabelle per le retribuzioni salariali di seguito indicate:

TABELLA PAGA BASE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER SIGNORA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1960

Barbieri

Categorie		Salario
Lavoranti di 1ª categoria:		
salario unico settimanale	L.	6.200
Lavoranti di 2ª categoria:		
salario unico settimanale	»	5.500
Lavoranti di 3ª categoria:		
salario unico settimanale	»	4.700
Mezzo lavorante:		
salario unico settimanale	»	3.900

Parrucchieri per signora

Categorie		Salario
Lavoranti di 1ª categoria:		
salario unico settimanale	L.	6.200
Lavoranti di 2ª categoria:		
salario unico settimanale	»	5.500
Lavoranti di 3ª categoria:		
salario unico settimanale	»	4.700
Aiuto lavorante:		
salario unico settimanale	»	3.600

TABELLA PAGA BASE E CONTINGENZA ORARIE UNIFICATE APPRENDISTI AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1960

1° *Gruppo, assunti per la* 1ª *volta a* 14 *anni compiuti*:

Categorie		Salario
1° anno	L.	18
2° »	»	23
3° »	»	38
4° »	»	53
5° »	»	68

2° *Gruppo, assunti per la* 1ª *volta a* 15 *anni compiuti*:

1° anno	L.	18
2° »	»	23
3° »	»	38
4° »	»	53
5° »	»	68

3° *Gruppo, assunti per la* 1ª *volta a* 16 *anni compiuti*:

1° anno	L.	23
2° »	»	33
3° »	»	43
4° »	»	58
5° »	»	73

4° *Gruppo, assunti per la* 1ª *volta a* 17 *anni compiuti*:

1° anno	L.	23
2° »	»	33
3° »	»	43
4° »	»	58
5° »	»	73

5° *Gruppo, assunti per la* 1ª *volta a* 18 *anni compiuti*:

1° anno	L.	38
2° »	»	48
3° »	»	63
4° »	»	78

6° *Gruppo, assunti per la* 1ª *volta a* 19 *anni compiuti*:

1° anno	L.	38
2° »	»	48
3° »	»	63
4° »	»	78

TABELLA PAGA E CONTINGENZA ORARIE UNIFICATE APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERE PER SIGNORA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1960

1° *Gruppo, assunti per la 1ª volta a 14 anni compiuti*:

Categorie		Uomini		Donne
1° anno	L.	18	L.	16
2° »	»	23	»	21
3° »	»	38	»	34
4° »	»	53	»	48
5° »	»	68	»	61

2° *Gruppo, assunti per la 1ª volta a 15 anni compiuti*:

Categorie		Uomini		Donne
1° anno	L.	18	L.	16
2° »	»	23	»	21
3° »	»	38	»	34
4° »	»	53	»	48
5° »	»	68	»	61

3° *Gruppo, assunti per la 1ª volta a 16 anni compiuti*:

Categorie		Uomini		Donne
1° anno	L.	23	L.	21
2° »	»	33	»	30
3° »	»	43	»	39
4° »	»	58	»	53
5° »	»	73	»	66

4° *Gruppo, assunti per la 1ª volta a 17 anni compiuti*:

Categorie		Uomini		Donne
1° anno	L.	23	L.	21
2° »	»	33	»	30
3° »	»	43	»	39
4° »	»	58	»	53
5° »	»	73	»	66

5° *Gruppo, assunti per la 1ª volta a 18 anni compiuti*:

Categorie		Uomini		Donne
1° anno	L.	38	L.	33
2° »	»	48	»	43
3° »	»	63	»	57
4° »	»	78	»	71

6° *Gruppo, assunti per la 1ª volta a 19 anni compiuti*:

Categorie		Uomini		Donne
1° anno	L.	38	L.	33
2° »	»	48	»	43
3° »	»	63	»	57
4° »	»	78	»	71

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° SETTEMBRE 1949 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Tra l'Unione Provinciale Artigiani di Treviso, rappresentata dal Presidente sig. *Zanfranceschi Achille* con la partecipazione del Capo comunità barbieri e parrucchieri sig. Del *Zenero Giovanni* e dei componenti il Direttivo signori *Buratto Giovanni, Muscarà Michele, Campione Aldo, Premier Luigi, Mignani Silvio, Cattarin Gelindo*

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sig. *Fregonese Elio,* con la partecipazione del Segretario del Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri sig. *Lagrecacolonna Pietro* e dei componenti il Direttivo signori *Scotto Giuseppe, Rossi Romeo, Bressan Marcello,* è stato stipulato il seguente contratto normativo valevole per la provincia di Treviso, a partire dal 1° settembre 1949:

Art. 1.

ASSUNZIONI

L'assunzione del personale maschile e femminile sarà effettuata tramite l'Ufficio di collocamento di categoria in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità;

b) libretto di lavoro;

c) tessera Assicurazioni Sociali:

d) certificato dimostrante la precedente occupazione;

e) libretto sanitario;

f) nulla osta rilasciato dall'Ufficio di collocamento.

Il datore di lavoro può richiedere, inoltre, il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro la propria residenza e i successivi cambiamenti.

Art. 3.

VISITA MEDICA

Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei giornate per i barbieri ed i misti e di dodici giornate per i parrucchieri per signora.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla soluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso nè indennità con il solo pagamento delle ore di lavoro compiuto, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun altro indennizzo.

Al dipendente confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal contratto integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato.

Il periodo compiuto a titolo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.

L'accettazione della categoria fissata dal datore di lavoro da parte del prestatore d'opera è tacita e pertanto non può dar luogo a maturazione di eventuali arretrati qualora il prestatore medesimo ritenga in qualsiasi momento di appartenere alla categoria superiore.

Art. 5.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi in sostituzione di altro personale assente per malattia.

Esso dovrà essere avvisato per iscritto al momento dell'assunzione che il suo rapporto di lavoro non produrrà alcun diritto nè ad indennità di licenziamento nè a ferie, nè a gratifica natalizia.

Il periodo di due mesi potrà essere successivamente prolungato purchè il personale assente continui nella malattia.

Le condizioni salariali per i cambi di personale sono stabilite nel contratto integrativo allegato al presente.

Art. 6.

DISCIPLINA DEL PERSONALE

Il personale nel rapporto di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi nei riguardi dei colleghi e dei clienti in modo da favorire gli interessi dell'azienda.

E' fatto obbligo al lavoratore l'uso di un camice proprio di colore bianco da mantenersi pulito e in buono stato.

Art. 7.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere comunicate al datore di lavoro all'inzio dell'orario, salvo i casi di forza maggiore. il datore di lavoro ha diritto di assicurarsi tramite il suo medico di fiducia dello stato di salute del dipendente o del decorso della malattia.

Le assenze ingiustificate comportano per il datore di lavoro la facoltà di applicare al dipendente colpevole una multa fino al massimo del 10 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se questi avesse lavorato.

Art. 8.

QUALIFICHE

1. *Barbiere*: E' considerato barbiere di prima categoria il lavoratore che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le sue forme; il taglio di capelli in qualsiasi foggia, la bruciatura delle punte, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale o con mezzi meccanici.

E' considerato barbiere di seconda categoria il lavorante che sappia eseguire correttamente il taglio dei capelli ed il taglio della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento, ed il taglio di capelli per bambini e con perfezione la rasatura della barba.

E' considerato barbiere di terza categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba.

E' considerato mezzo lavorante il lavoratore che abbia superato il periodo di apprendistato ed abbia compiuto il 17° anno di età.

Trascorso un anno con la qualifica suddetta, il lavorante passa alla terza categoria.

2. *Lavorante aziende miste*: Per le qualifiche dei lavoranti delle aziende miste, che disimpegnano esclusivamente mansioni di parrucchiere per signora, dovrà farsi riferimento alla categoria anzidetta.

3. *Parrucchieri per signora*: E' considerato lavorante parrucchiere di prima categoria il dipendente che sappia eseguire permanenti su capelli corti o lunghi di diversi sistemi in uso; applicazione di tinture nelle varie gamme di colore o decolorazioni la cui miscela da essi preparata deve corrispondere alla necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, pettinature fantasia eseguite su capelli lunghi o corti, acconciature da modello, disegni, stampe, fotografie, ondulazione all'acqua su capelli lunghi o corti, ondulazioni a ferro su capelli lunghi o corti, lavatura della testa, taglio dei capelli, bruciatura delle punte, massaggio alla testa con lozioni ed olii speciali, applicazioni di posticci in genere e pettinatura su manichini e possegga cognizioni su acconciature storiche.

E' considerato lavorante di seconda categoria il dipendente che sappia eseguire permanenti su capelli lunghi o corti, nei diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture o decolorazioni, pettinature fantasia su capelli lunghi o corti, ondulazioni a ferro o all'acqua su capelli lunghi o corti, lavatura di capelli, taglio, bruciatura delle punte, massaggi alla testa e frizioni.

E' considerato lavorante di terza categoria il dipendente in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente capace di eseguire permanenti, tintura e decolorazione, ondulazione a ferro o ad acqua, messa in piega, lavatura della testa, tagli e sfumature capelli, massaggi alla testa ed abbia buone nozioni di carattere generale.

E' considerato aiuto lavorante colui il quale, trascorso il periodo dell'apprendistato, sappia eseguire: lavaggio di capelli corti o lunghi, massaggi, bagno d'olio e frizioni, preparazione per l'avvoltimento della permanente, passaggio del preparato decolorante.

In qualifica di manicure aiuto lavorante, di nuova istituzione, può essere considerato solo il personale femminile in grado di applicare le mansioni dell'aiuto lavorante.

Nel contratto integrativo al presente saranno classificate le pettinatrici di prima, seconda e terza categoria.

4. *Altre categorie*: *a*) manicure; *b*) pedicure; *c*) manicure e pedicure; *d*) manicure massaggiatrici; *e*) manicure e pedicure massaggiatrici.

Per essere qualificate manicure occorre un periodo massimo di sei mesi di apprendistato. Allorquando alla data di stipulazione del presente contratto non sia possibile determinare la qualifica di lavoranti per uomo e misti, sia per ragioni tecniche, sia per consuetudine locale, la qualifica sarà determinata dalla categoria del negozio ove gli stessi prestano servizio.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

Estivo barbieri:

Ore 56½ settimanali così suddivise:

Dal martedì al venerdì	7.30-12.30 e 15 — 20 —
Sabato	7.30-12,30 e 15 — 20,30
Domenica	7 — 13 —

Invernale barbieri:

Ore 53 settimanali, così suddivise:

Dal martedì al venerdì	8 — 12,30 e 14,30-19,30
Sabato	8 — 12.30 e 14,30-20 —
Domenica	8 — 13 —

Estivo parrucchieri:

Ore 58 settimanali, così suddivise:

Dal lunedì al venerdì	8 — 12.30 e 15 — 20 —
Sabato	8 — 12.30 e 14.30-20.30

Invernale parrucchieri:

Ore 55 settimanali, così suddivise:

Dal lunedì al venerdì	8.30-12.30 e 14,30-19,30
Sabato	8.30-12.30 e 14 — 20 —

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale per barbieri e misti avrà luogo nelle giornate rispettivamente di lunedì e domenica.

Nelle festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre sarà osservato l'orario festivo (7-13 estivo e 8-13 invernale) senza alcun aumento di retribuzione.

Come contropartita, nelle giornate di Pasqua e Natale i negozi rimarranno chiusi, alla vigilia di dette festività l'orario sarà protratto alle ore 22.

Il 1° gennaio chiusura completa senza retribuzione, oppure con retribuzione in conto ferie. Il 1° maggio festa del lavoro chiusura completa con retribuzione.

Nelle feste di precetto e del Patrono della città o Mandamento sarà osservato l'orario festivo.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

In caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo indennizzato dall'Istituto Nazionale Assistenza di Malattia ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due mesi.

Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il dipendente, o la malattia debitamente accertata, non consenta a quest'ultimo di riprendere il lavoro, il dipendente stesso avrà diritto alla liquidazione regolare senza preavviso.

Per il personale femminile, in casi di gravidanza e puerperio, le parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 12.

PAGHE

La determinazione delle retribuzioni corrispondenti alle singole categorie fa parte del contratto integrativo al presente.

Nel caso di retribuzione a percentuale è fatto obbligo nel contratto integrativo di stabilire il minimo da corrispondersi. Per i lavoranti misti verrà disposta nel contratto integrativo una maggiorazione dei minimi di retribuzione per barbieri non inferiore al 20 per cento.

La retribuzione deve essere corrisposta allo scadere della settimana lavorativa. I reclami sul computo della stessa, che devono essere sempre scritti, vanno fatti immediatamente all'atto del percepimento.

Art. 13.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario sarà retribuito con una maggiorazione da determinarsi nel contratto integrativo al presente.

Art. 14.

MANCE

Le mance sono di pertinenza dei dipendenti. Per mancia si intende quanto il cliente lascia in più della normale tariffa.

Per i barbieri le mance devono essere suddivise, in parti uguali, tranne per i mezzi lavoranti ai quali spetta il 25 per cento di esse.

Per i parrucchieri sono sempre personali.

Per i misti, le mance del reparto da uomo spetteranno nella misura del 10 per cento.

Art. 15.

FERIE

Ai lavoranti barbieri, parrucchieri e misti spettano sette giornate complete e continue di ferie all'anno, integralmente retribuite. La liquidazione delle ferie ai dipendenti retribuiti a percentuale sarà computata sull'ultima quindicina di paga percepita e non potrà essere inferiore al minimo giornaliero stabilito nel contratto integrativo al presente.

L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e dell'altro personale.

Il periodo di preavviso non può essere computato come ferie.

Art. 16.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavorante licenziato dopo il primo anno completo di lavoro spettano numero due giornate di indennità di licenziamento. Per periodi, invece, maggiori di un anno il computo comporta:

1 anno giorni quattro di anzianità; anni successivi completi giorni due ciascuno.

In caso di dimissioni, l'indennità di licenziamento sarà corrisposta in ragione di una giornata per ogni anno completo di servizio prestato, eccetto che per malattia.

Il lavorante che ha compiuto soltanto i primi sei mesi di servizio non ha diritto ad alcuna indennità di licenziamento.

Art. 17.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai dipendenti potranno essere inflitte dal datore di lavoro le seguenti punizioni:

1) multa fino a mezz'ora di salario;

2) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

3) licenziamento in tronco.

Le trattenute per il risarcimento dei danni saranno effettuate in relazione agli stessi e dopo averne fatta formale contestazione al dipendente.

I proventi delle multe dovranno essere versati dal datore di lavoro entro sette giorni alla cassa previdenziale interna del Sindacato di categoria.

Art. 18.

MULTE E SOSPENSIONI

Previa contestazione della mancanza all'interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:

1) allontanamento arbitrario dal lavoro del dipendente;

2) guasti colposi al materiale e ritardata comunicazione degli stessi al datore di lavoro da parte del dipendente;

3) introduzione di bevande alcooliche nel negozio o fumare senza il consenso del datore di lavoro;

4) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della azienda.

Nei casi di recidività si potrà applicare la sospensione di cui al comma 2) dell'articolo precedente.

Art. 19.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

Possono essere licenziati in tronco i dipendenti colpevoli di:

1) mancanze gravi verso i datori di lavoro;

2) furti e danneggiamenti volontari del materiale;

3) assenza non giustificata per tre giorni consecutivi e per tre volte in un anno nei giorni dopo i festivi;

4) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

5) risse nell'azienda;

6) reati per i quali siano intervenute condanne penali, oppure mancanze così gravi da rendere incompatibile la presenza in negozio del dipendente stesso;

7) recidività per mancanze alle quali sia stata applicata la sospensione nei sei mesi precedenti;

8) esecuzione per proprio conto di lavoro anche fuori dell'azienda.

Art. 20.

LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo soltanto all'atto della paga in fine settimana mediante preavviso di sei giorni a mezzo lettera raccomandata.

E' in facoltà delle parti di sostituire al preavviso il pagamento integrale dei giorni di lavoro mancanti al compimento delle stesse.

Salvo motivi gravissimi, il licenziamento non potrà aver luogo nei sessanta giorni antecedenti il capo d'anno.

Art. 21.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai dipendenti barbieri e misti sarà corrisposta la gratifica natalizia nella misura di cinque giornate complete all'anno.

Art. 22.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione attraverso una commissione paritetica da parte delle rispettive associazioni di categoria.

Art. 23.

LAVORO ACCESSORIO

Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei soli lavori pesanti.

Art. 24.

APPRENDISTATO

E' considerato apprendista il prestatore di opera occupato nell'azienda per imparare metodicamente il mestiere ed abbia compiuto gli anni 14.

Può tenere apprendisti il datore di lavoro che sia il conduttore tecnico dell'azienda, e nella seguente misura massima:

1) barbieri: uno per il titolare ed uno ogni tre dipendenti;

2) parrucchieri: uno per il titolare ed uno ogni due dipendenti.

La durata dell'apprendistato è così stabilita:

inizio a 14 anni, durata 4 anni per barbieri e 5 per parrucchieri;

inizio a 15 anni, durata 3 anni e mezzo per barbieri e 4 anni e mezzo per parrucchieri;

inizio a 16 anni, durata 3 anni per barrieri e 4 anni per parrucchieri;

inizio a 17 anni, durata 2 anni per barbieri e 3 anni per parrucchieri.

Apprendistato per manicure: durata mesi 6.

La retribuzione degli apprendisti è così determinata:

prima metà del periodo, un terzo della paga; seconda metà del periodo, due terzi della paga.

Il periodo di prova per apprendisti è fissato in giorni 15 per barbieri e in giorni 30 per parrucchieri.

Art. 25.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni 1 a partire da oggi, e potrà essere tacitamente rinnovato, a meno che non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 26.

RIFERIMENTI

Per quanto non contemplato nel presente contratto i rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera si incontreranno per eventuali nuovi accordi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 MAGGIO 1959 PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 14 maggio 1959 in Treviso.

tra

l'Unione Provinciale Artigiani, rappresentata dal suo Presidente sig. A. *Zanfranceschi*, dal Capo comunità sig. *G. Del Zenero*, dai membri signori *Ghedin Giuseppe* e *Buratto Giovanni*, con l'assistenza del Segretario provinciale: la Alleanza Provinciale fra le Associazioni Autonome, rappresentata dal suo Presidente comm. *Antonio Gentilin*, dai signori *Catterin Gelindo*, *Premier Luigi*, assistiti dal sig. Antonio Tesser; la Camera Confederale del Lavoro Sindacato Lavoranti Barbieri, rappresentata dal sig. *Lorenzo Pivetta* e dai signori *Gatto Natale* e *Bettio Olao*:

e

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal signor *Rizzo Silvio*.

Visto il precedente accordo salariale in vigore per la provincia di Treviso per la categoria Barbieri, si concorda quanto segue:

Art. 1.

Le retribuzioni fisse settimanali attualmente in vigore sono così modificate:

1ª categoria	L. 6.000
2ª categoria	» 5.500
3ª categoria	» 5.000

Le retribuzioni sono comprensive dell'indennità di caro pane.

Art. 2.

Il presente accordo entra in vigore il 2 giugno 1959. Fatto, letto e sottoscritto in data di cui sopra.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1752.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle provincie di Novara, Cuneo, Asti, Torino, Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti per la provincia di Novara:

— il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1948, per i lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini;

— l'accordo collettivo 10 dicembre 1958, per il conglobamento, l'aggiornamento delle retribuzioni e la gratifica natalizia da corrispondere al personale dipendente da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale del Sindacato Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 3 aprile 1947, per i lavoratori parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro;

Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo 2 settembre 1946, per i lavoranti parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro;

Visti, per la provincia di Torino:

— l'accordo collettivo 25 ottobre 1948, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1950, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo e signora e misti, stipulato tra l'Artigianato Provinciale, l'Unione Provinciale Artigiana, il Sindacato Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri; al quale ha aderito, in data 15 luglio 1960: l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 26 ottobre 1951, relativo alla indennità di contingenza per la categoria barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra l'Associazione Artigiani, l'Unione Artigiana, il Sindacato degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L., il Sindacato Barbieri, Parrucchieri ed Affini - C.I.S.L.; al quale ha aderito, in data 15 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo 9 novembre 1951, e relativa tabella, sull'orario di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 26 ottobre 1951; cui ha aderito, in data 15 luglio 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo colletivo 8 luglio 1957, per l'aumento del valore del punto di contingeza giornaliero per i dipendenti da negozi di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani, l'Unione Artigiana, il Sindacato Provinciale Artigiani e l'Unione Italiana Lavoro, la Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 15 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 7 febbraio 1955, relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali per i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione di Mutuo Soccorso fra Barbieri, Parrucchieri ed Affini e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Novara, in data 3 ottobre 1960, n. 1 della provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, n. 11 della provincia di Asti, in data 20 settembre 1960, n. 9, 27 e n. 34 della provincia di Torino, rispettivamente in data 15 maggio 1960, 22 luglio 1960 e 29 settembre 1960, n. 12 della provincia di Vercelli in data 6 febbraio 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1948, relativo ai lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 10 dicembre 1958, relativo al conglobamento, all'aggiornamento delle retribuzioni ed alla gratifica natalizia da corrispondere al personale dipen-

dente da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri;

— per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 3 aprile 1947, relativo ai lavoranti parrucchieri;

— per la provincia di Asti, il contratto collettivo 2 settembre 1946, relativo ai lavoranti parrucchieri:

— per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 25 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1950, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo e signora, l'accordo collettivo 26 ottobre 1951, relativo alla indennità di contingenza per la categoria barbieri, l'accordo collettivo 9 novembre 1951, relativo all'orario di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 luglio 1957, relativo all'aumento del valore del punto di contingenza giornaliero per i dipendenti da negozi di barbieri e parrucchieri:

— per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 7 febbraio 1955, relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali per i lavoranti barbieri parrucchieri ed affini;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle provincie di Novara, Cuneo, Asti, Torino e Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 123. — VILLA.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 APRILE 1948 PER I LAVORANTI BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 5 aprile 1948, in Novara, presso la Sede della Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI rappresentato dal sig. *Ernesto Giammusso*, e la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI, rappresentata agli effetti del presente contratto dal sig. *Enrico Testa*, Segretario del Sindacato Lavoratori Barbieri e Parrucchieri, assistito dal Segretario della Federazione stessa, sig. *Giulio Pettinelli* e dal Fiduciario della Federazione stessa, signor *Mario Mazzetta*,

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro, per i lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato in Roma il 21 novembre 1947, dalla Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri e dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani e dalla Federazione Nazionale Barbieri e Parrucchieri ed Affini.

Art. 1.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

Con riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale il personale provvisorio (cambi) dovrà essere retribuito con il salario integrale fissato dal presente contratto per la qualifica attribuitagli, maggiorando il 10 % i minimi di paga, oltre alla indennità di contingenza normale. La presente clausola non riguarda i cambi del sabato e della domenica, perchè regolati con tariffe contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 5.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario eseguito oltre l'orario fissato dal presente contratto (54 ore settimanali) sarà compensato con il pagamento della paga oraria, maggiorata del 50% oltre alla corresponsione delle quote normali orarie della contingenza per le ore prestate in più.

Art. 3.

GIORNI FESTIVI CON CHIUSURA TOTALE

a) In relazione all'art. 11 del Contratto Nazionale sono considerati giorni festivi nei quali è dovuta la normale retribuzione, comprensiva del caro-vita: il 1° gennaio, Le Ceneri, il 15 agosto, il 26 dicembre;

b) giorni semifestivi: sono considerati giorni semifestivi con apertura regolare e continuativa sino alle ore 12,30: il 6 gennaio (Epifania); il 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° Novembre, 8 Dicembre, il S. Natale, il giorno del Patrono di ogni singolo Comune e Capoluogo. Nei giorni semifestivi il personale ha diritto alla completa corresponsione della giornata di salario, oltre al carovita.;

c) festività nazionali: sono considerate festività Nazionali quelle stabilite per legge 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre. Per tutte le festività Nazionali sopraindicate sarà corrisposta al personale la retribuzione globale che avrebbe percepito se avesse lavorato. Nel caso che il personale dovesse lavorare in tali giornate, esso riceverà la doppia retribuzione globale comprensiva del carovita.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro settimanale per le aziende da uomo, miste e per signora, si fa riferimento ai decreti prefettizi vigenti e che di volta in volta saranno emanati.

Il lunedì è dichiarato riposo settimanale per le aziende da uomo e miste mentre per i parrucchieri per signora il riposo settimanale si effettuerà nella giornata della domenica.

Art. 5.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

(al lordo delle trattenute di legge fiscali).

I minimi di retribuzione settimanali per i lavoranti fissi sono stabiliti come appresso:

Parrucchieri per signora (valevole per tutti i Comuni della Provincia e per il personale di ambo i sessi):

Lav. acc. spec.ti salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str.	L. 1.058
Lav. 1ª cat. salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str.	» 987

Lav. 2ª cat. salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . L. 902

Lav. 3ª cat. salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . » 811

Parrucchieri per uomo

a) per la Città di Novara e frazioni, del comune di Verbania, Stresa, Domodossola, Arona, Omegna e Borgomanero.

Lav. 1ª cat. salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . L. 850

Lav. 2ª cat. salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . » 818

Lav. 3ª cat. salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . » 746

Mezzo lavorante (dai 17 ai 18 anni)

salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 straordinarie . . . . L. 530

b) per gli altri Comuni della Provincia i minimi di cui sopra saranno ridotti del 10 %.

Altre categorie di personale (minimi valevoli per il personale di ambo i sessi per tutti i Comuni della Provincia):

manicure, pedicure, manicure massaggiatrice, manicure pettinatrice, lavatura testa, assistente all'ondulazione permanente e ondulazione a ferro di capelli corti.

Lav. sup. 20 anni salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . L. 746

Lav. dai 18 ai 20 anni salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . . » 675

Lav. dai 16 ai 18 anni salario settimanale comprensivo di 48 ore + 6 str. . . . . . » 560

Garzoni (età massima anni 15) salario settimanale comprensivo di 48 ore e 6 straordinarie . . . . L. 460

I minimi di paga sopracitati saranno maggiorati dell'indennità di contingenza in vigore, con gli scatti bimestrali e tutte le variazioni che si verificassero nella scala mobile.

Ai lavoranti misti (che esplicheranno le due attività per uomo e per signora) sarà corrisposto il 25% in più dei minimi di paga fissati per i lavoranti da uomo.

Al personale d'ambo i sessi sarà corrisposto l'indennità di caropane stabilita per legge nella misura di L. 8 giornaliere, che è già compresa in detta misura nelle retribuzioni fissate col presente contratto.

Imprestiti uomo (*cambi*). - Per tutti i comuni della Provincia:

Per sabato intero e domenica (fino alle ore 12,30):

Lavorante di 1ª categoria	L.	400
» » 2ª categoria	»	350
» » 3ª categoria	»	300

Per mezzo sabato e domenica (fino alle ore 12,30):

Lavorante di 1ª categoria	L.	280
» » 2ª categoria	»	200
» » 3ª categoria	»	150

Oltre alla corresponsione della indennità di carovita prevista da accordi separati per le ore di servizio prestate nelle giornate di cambio.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CARO-VITA

Oltre ai minimi di paga previsti dall'art. 5 saranno corrisposte le normali indennità di *contingenza* stabilite con accordi separati.

Art. 7.

SERVIZI SPECIALI

Per le speciali prestazioni a domicilio del cliente, al prestatore d'opera spetterà un compenso in più della retribuzione normale, del 15% del costo del servizio.

Art. 8.

RETRIBUZIONE DI FATTO

Le parti sono d'accordo che hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di concordare delle diminuzioni alle paghe attualmente corrisposte ai lavoranti in servizio, per le quali vigono le norme di cui all'art. 54 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 9.

APPRENDISTI

Gli apprendisti di ambo i sessi saranno retribuiti nella misura seguente:

nel primo quarto del periodo di apprendistato (anni 14) retribuzione libera;

nel 2° quarto del periodo di apprendistato (anni 15) il 30% della paga globale del lavorante di 3ª categoria;

nel 3° quarto del periodo di apprendistato (anni 16) il 60% della paga globale del lavorante di 3ª categoria;

nel 4° quarto del periodo di apprendistato (anni 17) l'80% della paga globale del lavorante di 3ª categoria.

Per i parrucchieri per signora l'apprendistato termina con l'età di 18 anni con la medesima percentuale fissata per i lavoranti da uomo e misti.

Art. 10.

RIPARTIZIONE MANCE E STRENNE

Sono ammesse le mance ad esclusivo vantaggio del personale.

Le mance sono ripartite in parti uguali fra i lavoratori, ad eccezione dei parrucchieri per signora, per i i quali le mance sono di regola individuali.

Ai mezzi lavoranti sarà devoluto il 25% della parte spettante al singolo lavoratore. Il personale che esplica mansioni di parrucchiere misto parteciperà alle mance incassate nel reparto uomo nella misura del 10%. Nel caso di malattia durante le strenne di Natale e del Ferragosto (o di Pasqua) il lavoratore conserverà il diritto alle mance nella stessa misura degli altri lavoratori, se sarà sostituito godrà il 50% e l'altra metà andrà a beneficio del lavorante che presterà servizio. Se durante le feste sopradette saranno assunti degli imprestiti, avranno diritto al 35% della quota spettante al singolo lavoratore. Il familiare del datore di lavoro che parteciperà al godimento delle mance, osserverà tutte le norme di lavoro a cui sono soggetti gli altri lavoranti (art. 16 C. N.).

In difetto le mance spetteranno esclusivamente al personale dipendente.

Art. 11.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Nelle controversie individuali di lavoro, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso ad una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti di ciascuna Associazione. Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto oppure trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, le parti potranno ricorrere all'Ufficio Provinciale del Lavoro e alla Magistratura.

Art. 12.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di Lavoro avrà decorrenza dal 1° aprile 1948 e potrà essere disdetto in qualunque momento da una delle parti con preavviso scritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 DICEMBRE 1958 RELATIVO AL CONGLOBAMENTO E ALL'AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E ALLA GRATIFICA NATALIZIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERE E PARRUCCHIERE DI NOVARA E PROVINCIA

Il giorno del 10 del mese di dicembre 1958 in Novara,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, Sindacato Barbieri e Parrucchieri, rappresentato dal sig. cav. *Ernesto Giammusso,* assistito dal Segretario Provinciale dell'Unione stessa, cav. rag. *Remo Zanetta,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO AUSILIARI TURISMO (C.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Mario Mazzetta;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL SINDACATO ADDETTO SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Angelo Jorio;*

la UNIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI (U.I.L.) rappresentata dal sig. *Ettore Minghetto;*

si è convenuto quanto segue:

1) Le retribuzioni conglobate ed aggiornate da corrispondersi al personale dipendente da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri di Novara e provincia, a decorrere dal 1° gennaio 1959, restano fissate come segue:

Per la città di Novara, Frazioni, Verbania, Stresa, Domodossola, Omegna, Arona e Borgomanero:

Parrucchieri per uomo	Minimi di retribuzione settimanali
Lavoranti di 1ª categoria	L. 8.200
» » 2ª »	» 7.900
» » 3ª »	» 7.400
Mezzo lavorante (17-18 anni)	» 5.800

Per tutti gli altri Comuni della Provincia dette retribuzioni vengono ridotte del 4%.

Parrucchieri per signora	Minimi di retribuzione settimanali
Acconciatori specializzati	L. 10.000
Lavoranti di 1ª categoria	» 9.000
» » 2ª »	» 8.200
» » 3ª »	» 7.900

Detti minimi si intendono valevoli per tutti i Comuni della Provincia e per il personale di ambo i sessi.

Altre categorie di personale (manicure, pedicure, ecc.)

	Minimi di retribuzione settimanali
Lavoranti superiori ai 20 anni	L. 5.600
» dai 18 ai 20 anni	» 5.210
» dai 16 ai 18 anni	» 4.320

Detti minimi si intendono valevoli per tutti i Comuni della Provincia e per tutto il personale di ambo i sessi.

Ai lavoranti misti che svolgessero le due attività (per uomo e signora) sarà corrisposto il 9,5% in più dei minimi di retribuzione fissati per i lavoranti da uomo (cambi) per tutti i Comuni della Provincia, per sabato intero e domenica fino alle ore 12,30.

Imprestiti uomo (cambi) per tutti i Comuni della Provincia per sabato intero e domenica fino alle ore 12,30.

Lavorante di 1ª categoria	L. 2.600
» » 2ª »	» 2.400
» » 3ª »	» 2.200

Per mezzo sabato e domenica:

Lavorante di 1ª categoria	L. 2.000
» » 2ª »	» 1.800
» » 3ª »	» 1.600

I minimi di retribuzione suddetti, risultanti dal conglobamento di tutte le voci contributive e dal loro aggiornamento, si intendono a compensazione di 48 ore di lavoro ordinario + 7 ½ ore di lavoro straordinario.

GRATIFICA NATALIZIA

A partire dal 1° gennaio 1958, la misura della Gratifica Natalizia da corrispondere al personale surriferito, per tutti i Comuni della Provincia, resta fissata come segue:

Lavoranti per uomo e misti

1ª categoria	L. 12.500
2ª »	» 12.000
3ª »	» 11.500
Mezzo lavorante (17-18 anni)	» 8.000

Lavoranti per signora

Acconciatore specializzato	L. 16.000
1ª categoria	» 15.000
2ª categoria	L. 14.500
3ª »	» 14.000

Apprendisti per uomo e signora

Agli apprendisti per uomo e signora saranno pagate 10 giornate della retribuzione di fatto corrisposta nel mese di dicembre di ciascun anno.

Altre categorie di Personale (manicure, pedicure, ecc.).

Superiore ai 20 anni	L. 9.000
Dai 18 ai 20 anni	» 8.500
Dai 16 ai 18 anni	» 7.500

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1947 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 3 aprile 1957 in Cuneo,

tra

l'Associazione Artigiani della provincia di Cuneo, rappresentata dai sigg. *Fenoglio Giacomo* e *Benso Lorenzo,* assistiti dal Segretario dell'Associazione stessi signor *Lombardo Antonio*

e

la Camera del Lavoro di Cuneo e provincia rappresentata dai sigg. *Cavallo Vittorio* e *Inaudi Costanzo* assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro sig. *Giraudo Giorgio;*

visto l'accordo del 2 dicembre 1946 stipulato tra le due organizzazioni predette

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per i dipendenti parrucchieri della Provincia di Cuneo.

Lavoranti di 2ª categoria.

L. 550 settimanali + percentuale 10% sull'incasso di ogni singolo lavoratore.

Lavoranti di 3ª categoria.

L. 450 settimanali + percentuale 10% sull'incasso di ogni singolo lavoratore.

Art. 1.

Si conviene che in Provincia non viene considerata la prima categoria sia dei negozi che dei lavoranti e la terza categoria per la città di Cuneo.

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità di contingenza viene fissata nelle seguenti misure:

Uomini oltre i 20 anni . . . . L. 232
Uomini dai 18 ai 20 anni . . . . . . L. 195

In aggiunta alle quote sopra specificate dovrà essere corrisposto per le persone a carico:

L. 18 giornaliere per la prima;
L. 14 giornaliere per ciascuna delle tre prime persone a carico oltre la prima.

Art. 3.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° aprile 1947 ed avrà la durata di un mese. Si riterrà tacitamente rinnovato qualora non ne venga richiesta da una delle parti contraenti la revisione almeno una settimana prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 SETTEMBRE 1946 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI DI ASTI E PROVINCIA

Addì 2 del mese di settembre 1946, in Asti, presso il Palazzo dell'Agricoltura, Ufficio Artigiani,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della provincia di Asti, rappresentata dai sigg. *Barrera* e *Capusso*, assistiti dal sig. *Bergamasco*

e

la CAMERA DEL LAVORO della provincia di Asti, rappresentata dai sigg. *Saracco Secondo* e *Carosso*;

si sono stabiliti i nuovi minimi di paga da valere per i lavoranti parrucchieri di Asti e provincia.

A partire dal 1° settembre 1946 si convengono pertanto i minimi di paga seguenti:

	Paga settimanale
Esercizi di 2ª categoria	L. 600
» 3ª »	» 550
» 4ª »	» 300

Come indennità di contingenza verrà estesa quella attualmente in vigore per il settore dell'**Artigianato**.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 OTTOBRE 1948 PER LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 25 ottobre 1948 in Torino, presso la sede della Associazione Artigiani di Torino e provincia, si sono riuniti il sig. *Malagiso Simeone,* Delegato della Categoria BARBIERI E PARRUCCHIERI, assistito da una rappresentanza di datori di lavoro a nome dell'Associazione Artigiani e il sig. *Aimone Andrea,* Segretario del Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri della Camera del Lavoro di Torino, assistito da alcuni lavoranti, in rappresentanza del Sindacato medesimo, per discutere in merito all'interpretazione di alcune norme contrattuali in vigore.

Dopo ampia discussione si è stabilito quanto segue:

1) *Mancie natalizie.* In considerazione dell'uso praticato costantemente nella nostra provincia, le mancie natalizie verranno suddivise tra il personale in forza presso le singole aziende durante il periodo delle feste natalizie in base ai dodicesimi di anzianità di servizio. La precisazione di cui sopra si intende riferita ai negozi da Barbiere e Parrucchiere.

2) *Indennità di anzianità.* Ai fini del calcolo della indennità di licenziamento di cui all'articolo 22 del contratto nazionale 21 novembre 1947, si precisa che, a decorrere dalla data di applicazione del contratto predetto, la percentuale di servizio è compresa tra gli elementi della retribuzione computabili nella indennità stessa. Tale chiarimento si intende applicabile alle aziende da Barbiere, Parrucchiere, Acconciatori ed Affini.

3) *Indennità di contingenza.* Allo scopo di eliminare la diversità di trattamento fra i lavoranti capi famiglia e quelli privi di carico familiare, resta inteso che si considerano abolite le quote di indennità di contingenza di L. 14 spettanti per ogni persona a carico.

I Datori di lavoro che avessero eventualmente corrisposte fino alla data del presente verbale le quote di cui sopra, non potranno effettuarne la trattenuta.

Quanto sopra è applicabile alle aziende da Barbiere, Parrucchiere, Acconciatori ed Affini.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 LUGLIO 1950 PER LA CATEGORIA BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO E SIGNORA E MISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1950, il giorno 13 del mese di luglio in Torino, alla Sede del Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio presso la Camera del Lavoro

tra

l'ARTIGIANATO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Malagiso Simeone*

la UNIONE ARTIGIANA di Torino e Provincia rappresentata dal Delegato di Categoria cav. *Amerigo Stefanelli*

il SINDACATO PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI rappresentato dal sig. *Taronna*

assistiti dal sig. *Mussa Francesco* rappresentante della MUTUA PARRUCCHIERI e Coordinatore del Comitato di intesa della Categoria Barbieri, Parrucchieri, Acconciatori ed Affini, e dai Funzionari delle rispettive Associazioni

e

il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI della Provincia di Torino, aderente alla C.G.I.L. rappresentato dal suo Segretario sig. *Luigi Di Maggio*, assistito dal geom. *Giuseppe Rossetti*,

si è stipulato il presente accordo salariale integrativo del contratto nazionale del 21 novembre 1947, da valere per i Barbieri e Parrucchieri per uomo e signora e misti, dipendenti dalle aziende artigiane e dalle cooperative similari della provincia di Torino, con decorrenza 3 luglio 1950.

Per le norme non contemplate nel presente accordo è inteso che restano in vigore quelle del contratto collettivo nazionale stipulato in Roma il 21 novembre 1947.

ASSUNZIONE

(*Vedi norme del Contratto Nazionale su citato*).

ORARIO PER IL LAVORO SETTIMANALE

Facendo riferimento all'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947, l'orario di lavoro dei lavoranti viene stabilito in 53 ore e mezza alla settimana. Si intende che il servizio iniziato dovrà essere portato a compimento.

SALARIO SETTIMANALE BARBIERI E PARRUCCHIERI

Le paghe qui sotto elencate si intendono corrisposte per l'orario di cui al comma precedente.

Lavoranti in negozio di 1ª categoria:

L. 1.750 settimanali, più il 10% sull'incasso totale di ogni singolo lavorante.

Lavoranti in negozio di 2ª categoria:

L. 1.450 settimanali, più la percentuale c. s.

Lavoranti in negozi di 3ª categoria:

L. 1.250 settimanali più la percentuale c. s.

Manicure:

L. 750 settimanali.

Apprendistato:

Apprendista 1° anno - Senza retribuzione
Apprendista 2° anno - L. 250 settimanali
Apprendista 3° anno - L. 450 settimanali
Apprendista 4° anno - L. 700 settimanali

SABATO E DOMENICA

I lavoranti assunti per le sole giornate del sabato e della domenica riceveranno un salario a forfait come appresso:

	dal 3-7-1950	e dal 1-10-1950
1ª categoria	L. 1.900	L. 1.950
2ª categoria	L. 1.800	L. 1.850
3ª categoria	L. 1.700	L. 1.750

più le mance individuali

SALARIO SETTIMANALE LAVORANTI ACCONCIATORI PER SIGNORA E PETTINATRICI

Lavoranti uomini:

1ª categoria: L. 2.200 settimanali, più 10% sull'incasso individuale.
2ª categoria: L. 2.000 settimanali più 10% sull'incasso individuale.
3ª categoria: L. 1.700 settimanali

Lavoranti donne:

1ª categoria: L. 1.300 settimanali più 10% sull'incasso individuale.
2ª categoria: L. 1.100 settimanali più 10% sull'incasso individuale.
3ª categoria: L. 900 settimanali.

Aiutanti:

4ª categoria: L. 600 settimanali.
Manicure: L. 750 settimanali.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Uomini oltre i 20 anni	L. 550	giornaliere
Donne capi famiglia	L. 550	»
Donne oltre i 20 anni	L. 450	»
Uomini dai 18 ai 20 anni	L. 385	»
Donne dai 18 ai 20 anni	L. 365	»
Uomini e donne dai 17 ai 18 anni	L. 285	»
Apprendisti: 1° anno	—	
2° anno	L. 120	»
3° anno	L. 165	»
4° anno	L. 200	»

La contingenza dal 1° ottobre del corrente anno, subirà un ulteriore aumento e pertanto verrà ad essere così determinata:

Uomini oltre i 20 anni	L. 575	giornaliere
Donne capo famiglia	L. 575	»
Donne oltre i 20 anni	L. 475	»
Uomini dai 18 ai 20 anni	L. 405	»
Donne dai 18 ai 20 anni	L. 380	»
Uomini e donne dai 17 ai 18 anni	L. 300	»
Apprendisti: 1° anno	—	
2° anno	L. 125	»
3° anno	L. 175	»
4° anno	L. 210	»

ORARIO SETTIMANALE DEI LAVORANTI PARRUCCHIERI

L'orario settimanale dei lavoranti parrucchieri, in numero di 53 ore e mezza, viene ripartito come segue:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: apertura ore 8; chiusura ore 19,30
sabato: apertura ore 8; chiusura ore 20
domenica: apertura ore 7,30; chiusura ore 13
lunedì: riposo settimanale.

Nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato i dipendenti hanno diritto a due ore di intervallo per il pranzo. Nella vigilia delle festività con chiusura totale, i laboratori chiuderanno alle ore 20.

GIORNI FESTIVI

Nel caso in cui una delle giornate festive qui sotto elencate, con chiusura totale, cada di martedì, nel giorno precedente, lunedì, le parti si atterranno all'orario stabilito per il sabato. Qualora la giornata con chiusura totale cada di domenica, le parti si atterranno per il lunedì successivo all'apertura dalle ore 8 alle ore 13. In ambedue i casi, il riposo compensativo in sostituzione del lunedì, avrà luogo in un'altra giornata, entro i 15 giorni successivi, a scelta del datore di lavoro.

Sono considerati giorni festivi con applicazione dell'orario domenicale i seguenti:

6 Gennaio: Epifania
19 Marzo: S. Giuseppe
Ascensione
Corpus Domini
29 Giugno: Ss. Pietro e Paolo
1° Novembre: Ognissanti
8 Dicembre: Immacolata Concezione.

Giornate festive con chiusura totale:

1° Gennaio: Capodanno
1° Maggio: Festa del Lavoro
15 Agosto: Ferragosto
25 Dicembre: Natale

Le 4 giornate di cui sopra saranno rimunerate con la paga normale. Per le festività nazionali si fa riferimento alle norme di legge.

FERIE

Saranno concesse ogni anno otto giorni di ferie remunerate, godibili e continuative, ed in più due giorni rimunerati e frazionabili, a facoltà del datore di lavoro, in base al salario globale contrattuale (paga base contingenza e percentuale. La percentuale sarà calcolata in base alla media percepita negli ultimi 15 giorni dal lavoratore).

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA GRATIFICA NATALIZIA E LE FERIE

La paga base per i giorni di ferie e per il calcolo della gratifica natalizia è integrata dalla percentuale e con riferimento al Contratto Nazionale.

NORME PARTICOLARI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Gli aumenti previsti con il presente contratto per i lavoranti per signora debbono considerarsi assorbiti dalle situazioni di fatto più favorevoli.

Gli aumenti di contingenza previsti dal presente contratto verranno assorbiti fino a loro concorrenza dagli acconti settimanali a suo tempo corrisposti.

I rappresentanti dei lavoratori si impegnano a non richiedere aumenti di retribuzione a tutto il 31 marzo 1951.

Il presente contratto potrà essere disdettato con preavviso di mesi 3.

A parziale modifica delle norme sulle festività nazionali le parti dichiarano pienamente in vigore il contratto 1 novembre 1948 che si deve intendere qui di seguito riportato, con applicazione dell'orario festivo.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE D'OPERA DURANTE LE FESTIVITÀ NAZIONALI

(Contratto 1 novembre 1948)

Orario festivo:

1) Lavoranti barbieri di 1ª, 2ª e 3ª categoria: 50% sull'incasso di ogni singolo lavorante.

2) Manicure in genere: 50% sull'incasso di ogni singolo lavorante.

3) Lavoranti acconciatori per signora:

1ª categoria . . . . L. 650
2ª categoria . . . . L. 600
3ª categoria . . . . L. 500

4) Pettinatrici:

1ª categoria . . . . L. 500
2ª categoria . . . . L. 450
3ª categoria . . . . L. 350

Quanto sopra oltre alle normali spettanze giornaliere.

Resta inteso che è facoltà del datore di lavoro di richiedere le prestazioni e del lavorante di effettuare le prestazioni stesse in occasione delle predette festività, retribuite.

Dai compensi suddetti saranno detratti i prezzi di costo delle frizioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 OTTOBRE 1951 RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER LA CATEGORIA BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1951, il giorno 26 del mese di ottobre, in Torino, presso la Sede della Società Mutua Parrucchieri:

tra

la CATEGORIA BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI, aderente all'Artigianato di Torino e Provincia, via Bogino 18, rappresentata dal sig. *Simeone Malagiso* delegato di categoria, e dai sigg. *Domenico Bonino, Giuseppe Urso* e *Giovanni Maraschi*;

la CATEGORIA BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI, aderenti all'Unione Artigiana di Torino e Provincia, via Mercantini 5, rappresentata dal delegato di categoria cav. *Amerigo Stefanelli* e dai sigg. *Tornabè Lino* e *Pascarella Giuseppe*, assistiti dal prof. *Giuseppe Toscani*, Capo Servizio Lavoro della Unione stessa;

la CATEGORIA BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI, aderente al Sindacato degli Artigiani di Torino e Provincia, Piazza Statuto n. 3, rappresentato dal Delegato di categoria sig. *Taronna Domenico* e dal sig. *Quaranta Giovanni*;

il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI, rappresentato dai sigg. *Placido Caruso, Luigi Di Maggio, Alfiero Federici, Salvatore Gianninotti, Vincenzo Lupo, Salvatore Turtula*, assistiti dal Segretario del Sindacato Lavoratori del Commercio sig. *Giuseppe Tupputi*,

ed il SINDACATO BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai sigg. *Vittorio Marrese* e *Savino Grilli*;

si è stipulato il seguente accordo relativo alla

Indennità di contingenza.

Le parti convengono di stipulare una nuova base per il conteggio dell'indennità di contingenza. A tal fine esse seguiranno gli indici in aumento o in diminuzione che verranno, di volta in volta, comunicati dall'Ufficio Centrale di Statistica. La variazione dei punti sarà applicata come negli altri settori.

Deliberano che il valore del punto di variazione sia stabilito in una misura fissa, come segue:

a) lavoratori qualificati di ambo i sessi superiori agli anni 20 . . . . L. 8

b) lavoratori qualificati di ambo i sessi dai 18 ai 20 anni . . . . » 5

c) lavoratori qualificati di ambo i sessi dai 16 ai 18 anni . . . . » 4

La contingenza prevista per gli apprendisti non subirà aumenti sulla base della « scala mobile ».

Il sistema di cui sopra andrà in vigore a far tempo dal 15 dicembre 1951 per il bimestre 15 dicembre 1951-15 febbraio 1952.

Le variazioni bimestrali successive saranno applicate con decorrenza dal giorno 16 del mese a cui il bimestre si riferisce. Le parti convengono di dare al presente accordo durata fino al 15 dicembre 1952.

Esso si intenderà però automaticamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle Associazioni contraenti entro il giorno 15 novembre 1952.

Nel caso in cui intervenga disdetta, l'accordo continuerà ad avere valore ancora per un bimestre e cioè fino al 15 febbraio successivo, dopo di che perderà qualsiasi efficacia e potrà essere eventualmente sostituito con altri accordi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 NOVEMBRE 1951 SULL'ORARIO DI LAVORO PER BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1951, il giorno 9 del mese di novembre, in Torino, presso la Sede della Società Mutua Parrucchieri.

tra

la categoria Barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed affini, aderente all'ARTIGIANATO di Torino e Provincia, via Bogino 18, rappresentata dal Delegato di categoria sig. *Simeone Malagiso* e dai sigg. *Domenico Bonino, Giuseppe Urso* e *Giovanni Maraschi*:

la categoria Barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed affini, aderente alla UNIONE ARTIGIANA di Torino e Provincia, via Mercantini 5, rappresentata dal Delegato di categoria cav. *Amerigo Stefanelli* e dai sigg. *Lino Tornabè* e *Giuseppe Pascarella*:

la categoria Barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed affini, aderente al SINDACATO DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia, Piazza Statuto 3, rappresentata dal Delegato di categoria sig. *Domenico Taronna* e dal sig. *Giovanni Quaranta*:

il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI, rappresentato dai sigg. *Placido Caruso, Luigi Di Maggio, Alfiero Federici, Salvatore Gianinotti, Vincenzo Lupo, Salvatore Turtula*, assistiti dal Segretario del SINDACATO LAVORANTI BARBIERI sig. *Giuseppe Tupputi*:

il SINDACATO BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai sigg. *Vittorio Marrese* e *Savino Grilli*:

con la partecipazione del Presidente della MUTUA PARRUCCHIERI, sig. *Francesco Mussa*:

si è stipulato il presente accordo relativo all'orario di lavoro per le botteghe di barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed esercizi affini, della Provincia di Torino.

In base alle vigenti leggi in materia di orario di lavoro, si determina, per la città di Torino, un orario di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali.

Considerate però le particolari necessità delle aziende regolate dal presente accordo, si conviene per la prestazione di lavoro straordinario nella misura settimanale di ore cinque e mezza retribuite con la paga base maggiorata del 10%.

La retribuzione base spettante ai lavoratori interessati al presente accordo è quella indicata nella tabella che segue. La indennità di contingenza invece nella misura vigente e in quella che andrà eventualmente a determinarsi in base alle oscillazioni del costo della vita, se sarà in vigore il sistema della « scala mobile », ed a particolari accordi delle parti interessate qualora venisse abbandonato detto sistema, si intenderà, in ogni caso, riferita all'orario settimanale di ore 53 e mezzo.

Le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di licenziamento, saranno calcolati sull'ammontare dell'ultimo salario globale, in base alle norme previste per i rispettivi Istituti dal Contratto Nazionale di Lavoro.

RETRIBUZIONE LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI

(*Tabella allegata*)

Per i Comuni della Provincia resta l'orario di lavoro fissato in ore dieci giornaliere e sessanta settimanali.

Il presente accordo viene considerato, a tutti gli effetti, parte integrante del vigente contratto provinciale di lavoro e ne segue le sorti.

TABELLA RETRIBUZIONI CITTÀ DI TORINO
Composta nei termini della legge n. 692 del 15 marzo 1923

QUALIFICHE	Paga settimanale attuale per ore 53,30	Paga oraria per 48 ore	Maggiorazione oraria del 10%	Paga settim. per 48 ore	Straord.- settim. di ore 5,30	TOTALE
Lavorante 1ª categoria	1.750	32,40	32,40+3,20=35,60	1.555	+ 195	1.750
» 2ª »	1.450	26,80	26,80+2,70=29,50	1.290	+ 160	1.450
» 3ª »	1.250	23,15	23,15+2,30=25,45	1.110	+ 140	1.250
Acconciatura per signora:						
Lavoranti uomini:						
» 1ª categoria	2.200	40,70	40,70+4,07=44.77	1.955	+ 245	2.200
» 2ª »	2.000	37,00	37,00+3,70=40,70	1.776	+ 224	2.000
» 3ª »	1.700	31,45	31,45+3,15=34,60	1.510	+ 190	1.700
Lavoranti donne:						
» 1ª categoria	1.300	24,05	24,05+2,40=26,45	1.155	+ 145	1.300
» 2ª »	1.100	20,35	20,35+2,05=22,40	975	+ 125	1.100
» 3ª »	900	16,65	16,65+1,65=18,30	800	+ 100	900
Aiutanti: 4ª »	600	11.10	11,10+1,10=12,20	535	+ 65	600
Manicure	750	13,90	13,90+1,35=15,25	666	+ 84	750

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO 8 LUGLIO 1957 PER L'AUMENTO DEL VALORE DEL PUNTO DI CONTINGENZA GIORNALIERO PER I DIPENDENTI DA NEGOZI DI BARBIERI E PARRUCCHIERI NELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 8 luglio 1957 presso la Sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O. di Torino si sono riuniti i seguenti signori:

per l'ARTIGIANATO di Torino e Provincia, via Bogino n. 18, sig. *Malagisio Simeone;*

per l'UNIONE ARTIGIANA di Torino e Provincia, via Cernaia n. 20, sig. *Stefanelli Amerigo;*

per il SINDACATO PROVINCIALE ARTIGIANI, via Mercantini n. 6, sig. *Chiarlo Giuseppe;*

per la C.I.S.L., sig. *Bardesono Giacomo;*

per l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L., sig. *Fassiano Vincenzo;*

per la CAMERA DEL LAVORO, sig. *Tupputi Giuseppe;*

per la C.I.S.L. sig. *Grilli Savino.*

con l'intervento del dottor *Vullo Luigi* dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O. di Torino, per prendere in esame le richieste avanzate dalle Associazioni dei Lavoratori, relative alla revisione del valore del punto dell'indennità di contingenza nel Settore dello Artigianato Parrucchieri.

Le parti hanno convenuto il nuovo valore del punto nella seguente misura, che andrà in vigore per tutte le aziende artigiane parruchieri di Torino e Provincia dal 15 luglio 1957.

Lavoratori qualificati di ambo i sessi superiori agli anni 20	L.	12
Lavoratori qualificati di ambo i sessi dai 18 ai 20 anni	»	8
Lavoratori qualificati di ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	»	6

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 FEBBRAIO 1955 RIGUARDANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI PER I LAVORANTI BARBIERI-PARRUCCHIERI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Addì 7 febbraio 1955, nella sede della Unione Sindacale Provinciale di Vercelli, con l'intervento della UNIONE SINDACALE medesima in persona del suo Segretario sig. *Bruno Ranaboldo*,

con la CAMERA DEL LAVORO di Vercelli in persona del suo Segretario sig. *Ferraris Giuseppe*, e l'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI in persona del suo presidente sig. *Biasini Narciso* e del Segretario sig. *Trivero Paolo*,

riuniti in relazione alla entrata in vigore del decreto-legge 31 marzo 1954, n. 90 riguardante la regolamentazione delle festività nazionali ed infrasettimanali, si conviene quanto segue:

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Sono considerate festività nazionali ed infrasettimanali i seguenti giorni dell'anno:

1° Gennaio - 6 Gennaio (Epifania) - 19 Marzo (San Giuseppe) - 25 Aprile - Lunedì dopo Pasqua - Giorno dell'Ascensione - Giorno del Corpus Domini - 1° Maggio (Festa del Lavoro) - 2 Giugno (Festa della Repubblica) - 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo) - 15 Agosto - 1° Novembre (Ognissanti) - 4 Novembre (Festa della Vittoria) - 8 Dicembre - 25 Dicembre - 26 Dicembre - Festa patronale dove si svolge il lavoro.

Verranno considerate festività retribuite senza prestazione di lavoro i seguenti:

1° Gennaio - Pasqua - 1° Maggio - 15 Agosto - 4 Novembre - 25 Dicembre.

Durante gli altri giorni sopra elencati sarà osservato l'orario festivo e cioè con la prestazione e chiusura del negozio alle ore 13. La paga di fatto sarà così stabilita:

Paga normale completa di ogni accessorio con la maggiorazione del 50%. A questa maggiorazione farà seguito altra maggiorazione del 10% per il lavoro festivo straordinario.

AGGIORNAMENTO MINIMI SALARIALI

I minimi salariali, di cui all'accordo 20 agosto 1945 vengono modificati come segue:

LAVORANTI UOMINI E DONNE

	Paga base	Contingenza	Caropane	Mensa	Totale
Sup. ai 20 anni . .	100	650	20	26	796
dai 19 ai 20 anni . .	100	600	20	26	746
dai 18 ai 19 anni . .	80	520	20	26	646
dai 17 ai 18 anni . .	60	415	20	26	521

APPRENDISTI

	Paga base	Contingenza	Caropane	Mensa	Totale
1° anno		paga libera			
2° anno	20	250	20	26	316
3° anno	40	300	20	26	386

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, le parti si danno atto che sarà osservato quanto stabilito dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1753.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri del comune di Campobasso e della provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per il comune di Campobasso, l'accordo collettivo 30 gennaio 1956, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale dello Spettacolo e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati Liberi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 4 gennaio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Campobasso, in data 17 marzo 1961, n. 2 della provincia di Caserta, in data 15 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri:

— per il comune di Campobasso, l'accordo collettivo 30 gennaio 1956;

— per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri del comune di Campobasso e della provincia di Caserta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 125. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 GENNAIO 1956 PER I DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DEL COMUNE DI CAMPOBASSO

L'anno 1956 (millenovecentocinquantasei) il giorno 30 del mese di gennaio nella sede dell'Associazione Industriali del Molise tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale dello Spettacolo (AGIS), rappresentata dal suo Presidente e dal Direttore dell'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale Sindacati Liberi (CISL), il Sindacato Provinciale della UIL, rappresentati dai sottoscritti dirigenti si è addivenuti al seguente accordo:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1956 le paghe conglobate per i dipendenti degli esercizi cinematografici del capoluogo sono le seguenti:

Qualifiche	Paga oraria conglobata
Operatore	L. 144,56
Aiuto operatore	» 132,31
Maschera controllo	» 106,25
Maschera accompagnamento	
Uomo sup. 20 anni	» 105,65
Uomo dai 18 ai 20 anni	» 100,79
Uomo dai 16 ai 18 anni	» 84,56
Donna sup. ai 20 anni	» 91,36
Donna dai 18 ai 20 anni	80,17
Donna dai 16 ai 18 anni	» 74 —
Custode	» 95,45

2. Dette paghe sono comprensive anche della quota di caropane. Ad esse va aggiunta la indennità di contingenza nella misura in vigore.

3. Il personale addetto alla pulizia dei locali verrà pagato nella misura seguente: L. 10.400 mensili per 5 ore di lavoro giornaliero.

Tale paga è comprensiva di tutti gli elementi (paga base, contingenza, caropane, maggiorazione per lavoro festivo, festività nazionali e infrasettimanali non godute).

4. Le parti si impegnano, nel caso di vertenza a portarne la discussione in sede sindacale per il tentativo di bonario componimento.

L'azione civile è improcedibile se tale tentativo non è stato sperimentato preventivamente.

5. Il presente accordo è valido per tutto l'anno 1956. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da uno dei contraenti per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 2 del mese di settembre in Caserta, al corso Trieste 86, 1° piano

tra

l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.), Sezione Provinciale di Caserta, rappresentata dal suo Presidente sig. *Antonio Del Prete,* assistito dai sigg.: *Alfonso Cuccaro, Giuseppe Pirone, Gustavo Parisi* per conto del sig. *Mario Del Piano*, dal dott. *Claudio Cilenti,* Segretario regionale campano della A.G.I.S.. dal dottor *Luigi Testi* e dal dott. *Fernando De Biasi* della Sezione Spettacolo di Caserta

e

la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo (F.I.L.S.), rappresentata dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Caserta, sig. *Carmelo Ricci,* assistito dal Segretario regionale della F.I.L.S. di Napoli sig. *Geppino Amodeo* e dai lavoratori dello spettacolo di Caserta sigg. *Giuseppe Iannucci* e *Nicola Canzano;*

la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo (F.U.L.S.), rappresentata dal sig. *Alfonso Zuccarino*, segretario della C.I.S.L. di Caserta e dal sig. *Marco Gassirà* segretario provinciale F.U.L.S. e dai lavoratori dello spettacolo di Caserta sigg.: *Donato Papa* e *Bernardo Papa;*

la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo (F.I.A.L.S.), rappresentata dal funzionario della F.I.A.L.S. di Caserta in seno alla U.I.L. di Caserta sig. *Cesare Petrillo*

è stato stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della città di Caserta e degli altri Comuni della stessa Provincia.

Le parti, dopo un'ampia ed accurata valutazione della situazione economica dell'esercizio cinematografico di Caserta e provincia, in esecuzione a quanto stabilito dall'accordo nazionale del 12 agosto 1959, stipulato e sottoscritto tra l'A.G.I.S., F.I.L.S., F.U.L.S. e F.I.A.L.S.. con il quale vengono apportati dei miglioramenti economici alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dello spettacolo, stabiliscono che le nuove retribuzioni — con la decorrenza specificata in seguito — da corrispondere ai dipendenti dagli esercizi cinematografici di Caserta e provincia sono quelle appresso indicate.

Dette retribuzioni sono comprensive dell'indennità di mensa, del terzo elemento ed ogni altro elemento retributivo collettivo oltre alla indennità di caropane ed all'indennità di contingenza nella misura in vigore per le aziende industriali a tutto il 30 maggio 1954.

Caserta capoluogo

I locali della città di Caserta sono suddivisi agli specifici fini retributivi in due gruppi.

Nel primo gruppo sono incluse le sale di spettacolo che ai sensi delle disposizioni in materia di rilascio di licenze di P. S. sono classificate di prima, seconda e terza categoria.

Nel secondo gruppo, quelle di quarta e quinta categoria.

Impiegati

1° gruppo (1ª 2ª 3ª categoria come sopra indicato):

	Impiegati di III Categoria Uomini	Donne
III/A	L. 34.604	L. 29.716
III/B	» 20.000	» 17.000

Operai

1° gruppo (sale di spettacolo di 1ª 2ª 3ª categoria come sopra indicato):

Qualifiche	retribuzione base ora	3° elemento ora	Totale ora
1° operatore	144.60	41,15	185,75
2° operatore	130.40	11.80	142,20
Maschere	82.65	—	82,65
Lucciole	68.95	—	68.95

2° gruppo (sale di spettacolo di 4ª e 5ª categoria come sopra indicato):

Qualifiche	retribuzione base ora	3° elemento ora	Totale ora
1° operatore	115 —	27 —	142 —
2° operatore	104 —	4 —	108 —
Bigliettaio	79.70	11.55	91.25
Bigliettaia	75 —	—	75 —
Maschere	66 —	—	66 —
Lucciole	56 —	—	56 —

Poichè nella città di Caserta esiste una situazione di fatto in base alla quale la giornata lavorativa degli operatori è di sette ore e la ottava ora è considerata ancora lavoro ordinario, ritenendosi invece straordinario soltanto quello effettuato dopo tale orario, agli operatori dei cinema della città di Caserta per la 8ª ora di lavoro verrà corrisposta la seguente retribuzione complessiva:

1° Gruppo:

al 1° operatore	L. 200
al 2° operatore	» 150

2° Gruppo:

al 1° operatore	L. 160
al 2° operatore	» 120

Per quanto riguarda l'orario di lavoro delle altre categorie di dipendenti della città di Caserta e per tutte le qualifiche dei dipendenti della Provincia stessa, le parti si riportano a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 17 marzo 1957.

Comuni della provincia di Caserta.

Per i Comuni della provincia le parti convengono che sulla retribuzione base dei rispettivi gruppi di appartenenza delle singole aziende cinematografiche verranno apportate le seguenti riduzioni:

Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti: riduzione del 15 %;

Comuni con popolazione dai 10.000 ai 15.000 abitanti: riduzione del 25 %;

Comuni con popolazione da 5.000 ai 10.000 abitanti: riduzione del 30 %;

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: riduzione del 35 %.

Condizioni di miglior favore

Le parti contraenti concordano che con il presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni di maggior favore per il personale in atto.

Per quanto altro non previsto nel presente accordo, le parti si riportano integralmente a quanto stabilito dall'accordo nazionale stipulato a Roma il 12 agosto 1959.

Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Le retribuzioni in esso indicate troveranno applicazione a far tempo dal 1° aprile 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1754.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo 21 ottobre 1958, per le maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini, stipulato tra il Sindacato Commercianti Grossisti di Vino e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, la Camera Sindacale — U.I.L. —, la Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Forlì, in data 19 novembre 1960, del contratto, sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo 21 ottobre 1958, relativo alle maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini, della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 133. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1958 PER LE MAESTRANZE STAGIONALI ADDETTE AI LAVORI DI VINIFICAZIONE PRESSO LE AZIENDE DI PRODUZIONE E VENDITA ALL'INGROSSO DI VINI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

L'anno 1958 il giorno 21 ottobre in Forlì, presso la sede dell'Associazione Commercianti di Forlì

tra

il SINDACATO COMMERCIANTI GROSSISTI DI VINO rappresentato dal sig. *Strocchi Silvano*, presente il dott. *Ghezzi Pietro* della Cantina Sociale di Forlì assistiti dal sig. *Dirani Augusto* dell'Associazione suddetta

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Forlì - C.G.I.L.; la CAMERA SINDACALE di Forlì - U.I.L. -; l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE Forlì - C.I.S.L. - rispettivamente rappresentate dai sigg. *Casadei Corrado* e *Vasumini Otello* - C.G.I.L. -; *Neri Stefano* - U.I.L. -; *Romagnoli Gino* - C.I.S.L. -;

si è stipulato il presente contratto tariffario per le maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini:

	orarie
Operai facchini	L. 181 —
Operai cantina	» 188 —
Cantinieri	» 205 —
Donne	» 165 —

L'orario normale di lavoro è fissato in 10 (dieci) ore giornaliere.

Per lavoro straordinario comunque effettuato sarà corrisposta la maggiorazione unica del 15% sulla paga globale di cui sopra.

Le retribuzioni su indicate sono comprensive di paga base, indennità di contingenza, indennità di caro-pane, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, quote di rivalutazione, ecc... con la sola eccezione degli assegni familiari che verranno pagati a parte.

Il presente contratto è valido per la campagna vinicola 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151939) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 400